

EBA/REC/2017/02

26/01/2018

Raccomandazioni sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status delle presenti raccomandazioni

1. Il presente documento contiene raccomandazioni emanate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.
2. Le raccomandazioni definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a dette raccomandazioni integrandole opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando le raccomandazioni sono dirette principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 26.03.2018 se sono conformi o se intendono conformarsi alle raccomandazioni in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/REC/2017/02" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. Le presenti raccomandazioni specificano quali dovrebbero essere le modalità di trattamento delle persone giuridiche e delle succursali (entità o entità del gruppo) in un piano di risanamento di gruppo redatto e presentato in conformità con gli articoli da 5 a 9 della direttiva 2014/59/UE², gli articoli da 3 a 21 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione³, gli orientamenti EBA/GL/2015/02 sugli indicatori dei piani di risanamento⁴ e gli orientamenti EBA/GL/2014/06 sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento⁵.

Destinatari

6. Le presenti raccomandazioni sono rivolte alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010, e in particolare all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle autorità competenti di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2014/59/UE ai fini della pianificazione del risanamento di gruppo.
7. Le presenti raccomandazioni sono rivolte altresì agli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013; alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 4, paragrafo 21, del regolamento (UE) n. 575/2013; e alle imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, e in particolare alle imprese madri nell'Unione e alle pertinenti entità del gruppo rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale.

Ambito d'applicazione

8. Le presenti raccomandazioni si applicano ai piani di risanamento di gruppo adottati dai gruppi controllati da un'impresa madre stabilita nell'UE.
9. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria mista e le imprese di investimento di cui al paragrafo 7, come pure le società di partecipazione finanziaria secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 20, del regolamento UE n. 575/2013, si conformino alle presenti raccomandazioni.

² GU L 173/190

³ GU L 184/1

⁴ Disponibile all'indirizzo https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1147256/EBA-GL-2015-02_IT_Guidelines+on+recovery+plans+indicators.pdf/b896618d-e6c7-4a8e-b5dc-8402ca05fa0c

⁵ Disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/760136/EBA-GL-2014-06+Guidelines+on+Recovery+Plan+Scenarios.pdf>

Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nelle direttive 2014/59/UE e 2013/36/UE e negli atti legislativi cui si fa riferimento nel paragrafo 5 hanno lo stesso significato nelle presenti raccomandazioni.

3. Entrata in vigore

Data di applicazione

11. Le presenti raccomandazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.

12. Solo in relazione al piano di risanamento iniziale presentato per la prima volta successivamente alla data di applicazione delle presenti raccomandazioni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti coinvolte nella procedura di decisione congiunta di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE possono decidere di non applicare il paragrafo 58 delle presenti raccomandazioni, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) i piani individuali sono considerati necessari per assicurare un'ordinata migrazione al piano di risanamento di gruppo delle informazioni sulla pianificazione del risanamento attualmente disponibili a livello locale; e
- (b) tali piani individuali sono comunicati all'autorità di vigilanza su base consolidata e sono pienamente coerenti con il piano di risanamento di gruppo.

4. Identificazione delle entità del gruppo

13. Ai fini del piano di risanamento di gruppo, l'impresa madre nell'Unione dovrebbe identificare tutte le entità del gruppo rientranti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale, incluse le loro succursali. Per le entità del gruppo stabilite in un paese terzo, il relativo trattamento nel piano di risanamento di gruppo dovrebbe inoltre tener conto, se del caso, del regime applicabile alla pianificazione del risanamento nel paese in cui sono stabilite.

14. Gli enti dovrebbero identificare le succursali che rivestono importanza per il gruppo o per il sistema economico, incluso quello finanziario di uno o più Stati membri, e successivamente provvedere al loro trattamento in conformità con la sezione 6, o come parte della persona giuridica alla quale appartengono ovvero come entità indipendenti, laddove ciò sia considerato appropriato sulla base della struttura del gruppo. Tale trattamento dovrebbe tener conto delle procedure di controllo, del processo di ascesa gerarchica delle segnalazioni e delle procedure di decisione, nonché dell'attuazione delle opzioni di risanamento. Nel primo caso il trattamento della persona giuridica interessata deve comprendere, se appropriato, le specifiche informazioni relative alla succursale. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe in entrambi i casi garantire che tutte le informazioni relative a una specifica succursale, necessarie ai sensi della sezione 6, siano di fatto incluse nel piano di risanamento di gruppo.

15. Le succursali identificate come "significant-più" in conformità con gli orientamenti ABE/GL/2017/14 dovrebbero essere trattate nel piano di risanamento di gruppo come entità determinanti, data la loro rilevanza per il gruppo o per l'economia locale.

16. Le succursali che non sono determinanti poiché non rilevanti per il gruppo o per l'economia di uno Stato membro non devono essere identificate nel piano di risanamento di gruppo quali entità separate dalla persona giuridica alla quale appartengono.

17. Analogamente, le entità designate come O-SII (Other-Systemically Important Institutions) dovrebbero essere oggetto di trattamento individuale e specifico nel piano di risanamento di gruppo, trattandosi di entità rilevanti per il gruppo o di entità rilevanti a livello locale.

18. Le presenti raccomandazioni affrontano il trattamento delle entità nell'ambito di un piano di risanamento di gruppo relativo a gruppi controllati da un'impresa madre nell'Unione. Pertanto, le succursali di enti che hanno la propria sede legale in un paese terzo sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti raccomandazioni. Tuttavia, nel contesto della regolare cooperazione di vigilanza tra le autorità competenti, le autorità dell'UE possono collaborare con quelle di altri paesi non-UE al fine di assicurare che siano adottate procedure appropriate per affrontare potenziali difficoltà finanziarie di succursali ubicate al di fuori del SEE, specialmente se questo può avere un impatto significativo sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro o dell'UE nel suo insieme.

5. Classificazione di entità e succursali

19. Sulla base dell'analisi strategica effettuata in conformità con l'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, e in particolare sulla base della classificazione delle linee di business principali e delle funzioni essenziali⁶ delle persone giuridiche e delle succursali del gruppo in conformità con il paragrafo 1, lettera b), di detto articolo, l'impresa madre nell'Unione dovrebbe assicurare che le entità del gruppo identificate ai sensi della presente sezione siano classificate nelle seguenti categorie:

- (a) le entità che sono rilevanti per il gruppo ("entità rilevanti per il gruppo");
- (b) le entità che sono rilevanti per l'economia, incluso il sistema finanziario, di uno o più Stati membri ("entità rilevanti a livello locale"); e
- (c) le entità che non rivestono importanza per il gruppo o per l'economia di uno Stato membro.

20. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe designare quale rilevante per il gruppo qualsiasi entità che soddisfi una o più delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, indipendentemente dall'importanza di tale entità per l'economia, incluso il sistema finanziario, di qualsiasi Stato membro.

21. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe designare quale rilevante per l'economia, incluso il sistema finanziario, di uno o più Stati membri qualsiasi entità che, pur non essendo rilevante per il gruppo nell'accezione del paragrafo precedente, sia nondimeno, per effetto delle funzioni essenziali che svolge secondo la classificazione indicata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, importante per l'economia, incluso il sistema finanziario, di uno o più Stati membri⁷.

22. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe designare quale non rilevante per il gruppo né per l'economia di uno Stato membro qualsiasi entità del gruppo che non ricada nelle categorie indicate nei due paragrafi precedenti.

23. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe assicurare che il trattamento delle entità del gruppo nel piano di risanamento di gruppo dia luogo ad un unico piano di risanamento completo, integrato e pienamente coerente per il gruppo nel suo insieme.

24. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe coinvolgere la dirigenza delle entità del gruppo designate come rilevanti per il gruppo o a livello locale sia nella preparazione sia nell'approvazione del piano di risanamento di gruppo. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe assicurare che la dirigenza interessata abbia una buona conoscenza del piano di risanamento di gruppo, abbia fornito contributi pertinenti e abbia preso l'impegno della sua attuazione.

⁶ Cfr. anche il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione sulla definizione di funzioni essenziali e linee di business principali.

⁷ L'analisi dei servizi comuni essenziali può essere utile per definire le funzioni essenziali. Per una revisione e linee guida approfondite, cfr. la consulenza tecnica dell'ABE sull'individuazione delle funzioni essenziali e delle linee di business principali.

6. Trattamento delle entità nel piano di risanamento di gruppo

6.1 Entità rilevanti per il gruppo

25. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe assicurare che tutte le entità rilevanti per il gruppo siano adeguatamente considerate, in maniera approfondita e dettagliata, in tutte le sezioni del piano di risanamento di gruppo e in conformità con i paragrafi che seguono.

a. GOVERNANCE

26. I dispositivi di governance e le procedure di ascesa gerarchica delle segnalazioni dovrebbero essere rappresentati in modo tale da descrivere il processo decisionale nell'ambito del gruppo. Ciò dovrebbe essere effettuato in modo tale da consentire alle autorità competenti di osservare il flusso di informazioni necessario al processo decisionale e all'esecuzione delle decisioni, nonché gli input necessari a formulare le decisioni, con riferimento sia al flusso di informazioni che va dall'impresa madre alle entità sia a quello che si muove in senso inverso.

27. Il piano di risanamento di gruppo dovrebbe fornire chiarezza sulle modalità di sviluppo, la loro adozione, revisione e aggiornamento, nonché sulle modalità di coinvolgimento di funzioni a livello delle filiazioni e di coordinamento con le corrispondenti funzioni dell'impresa madre nell'Unione. Inoltre, si dovrebbe assicurare che la dirigenza dell'entità sia adeguatamente coinvolta nella decisione sul piano di gruppo, quanto meno per le parti riguardanti quella particolare entità.

28. Il piano di risanamento di gruppo dovrebbe inoltre chiarire come le condizioni e le procedure necessarie per assicurare la tempestiva attuazione delle opzioni di risanamento a livello delle entità rilevanti siano coordinate con quelle a livello dell'impresa madre nell'Unione. Si dovrebbe assicurare, per quanto possibile in conformità con la normativa locale, che sia l'impresa madre sia le entità rilevanti operino in linea con il piano di risanamento di gruppo, per evitare azioni discordanti e incoerenti.

29. Nel valutare il piano di risanamento di gruppo, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di identificare rapidamente la coerenza delle procedure interne di ascesa gerarchica delle segnalazioni e di decisione che si applicano quando gli indicatori del piano di risanamento sono stati soddisfatti. Pertanto, i dispositivi di governo societario e le procedure di ascesa gerarchica delle segnalazioni dovrebbero essere adeguatamente specificati con riferimento a tutte le entità per le quali il piano di risanamento contiene indicatori di risanamento (a livello di singola entità). In particolare, il piano di risanamento dovrebbe descrivere come sarà assicurata la tempestività e l'adeguatezza della notifica all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle autorità competenti delle filiazioni e delle succursali.

30. Infine, si dovrebbero fornire informazioni adeguate sul livello di interconnessione di tali entità con il resto del gruppo, con l'economia e con il sistema finanziario dei rispettivi Stati membri.

b. INDICATORI

31. Nel caso di entità rilevanti per il gruppo, gli indicatori di risanamento dovrebbero essere considerati al livello delle singole entità, in funzione del modello di business e di governo societario del gruppo. Se considerati rilevanti, tali indicatori relativi alle singole entità dovrebbero essere inclusi nel piano di risanamento di gruppo, in aggiunta a quelli specificati a livello di gruppo ai quali si applicano gli orientamenti ABE sugli indicatori del piano di risanamento.⁸ Tali indicatori dovrebbero essere adeguatamente selezionati e calibrati in modo da rispecchiare le caratteristiche specifiche delle entità rilevanti e dovrebbero essere accompagnati da procedure di ascesa gerarchica delle segnalazioni appropriate.

32. In aggiunta, il piano di risanamento di gruppo dovrebbe considerare indicatori di risanamento relativi alle singole entità rilevanti che supportano linee di business principali e funzioni essenziali.

c. OPZIONI

33. Il piano di risanamento di gruppo dovrebbe includere un numero sufficiente di opzioni credibili in grado di ripristinare la sostenibilità economica del gruppo e delle sue entità in seguito a una situazione di stress. Ciò potrebbe includere, se del caso, la cessione ordinata di un'entità identificata come rilevante per il gruppo o a livello locale. Laddove un'entità svolga funzioni essenziali, l'impresa madre nell'Unione dovrebbe indicare chiaramente come le funzioni essenziali svolte da tale entità saranno preservate durante il processo di cessione.

34. La selezione di opzioni di risanamento appropriate fra quelle adottabili a livello di gruppo o di singola entità dovrebbe essere coerente con il modo in cui il gruppo è organizzato in termini di modello di business, di governance interna e, ove pertinente, di requisiti normativi locali. A tale scopo, il piano di risanamento di gruppo dovrebbe comprendere una stima dell'impatto che l'attuazione di ciascuna opzione di risanamento potrebbe avere, non solo sull'entità presso cui l'opzione è attivata, ma su tutte le entità rilevanti per il gruppo potenzialmente interessate. Un'enfasi particolare dovrebbe essere posta sulle implicazioni per la continuità delle funzioni essenziali e per ogni altra interdipendenza in seno al gruppo.

35. Ciò include un'analisi delle esigenze di comunicazione interna e/o esterna, che si sostanzia in un piano di comunicazione che, se del caso, sia parte dell'attuazione di ciascuna opzione.

d. SCENARI

36. Benché la necessità di elaborare scenari distinti e specifici per le entità in oggetto dovrebbe dipendere in misura proporzionale dal modello di business del gruppo, l'impatto di scenari locali

⁸ Cfr. [Orientamenti ABE sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi del piano di risanamento](#)

o a livello di gruppo sulle entità rilevanti per il gruppo dovrebbe essere chiaramente indicato nel piano di risanamento di gruppo.

37. Laddove il modello di business di un'entità rilevante per il gruppo sia unico nel suo genere e vi sia scarsa interazione tra le entità, di modo che uno scenario a livello di gruppo non copra tutti i rischi pertinenti, nel piano di risanamento di gruppo si potrebbero includere, se del caso, scenari relativi alle singole entità. Laddove le linee di business principali e le funzioni essenziali svolte da tali entità siano già incluse negli scenari di gruppo, non occorre elaborare scenari distinti per tali entità rilevanti per il gruppo.
38. Se del caso, il piano di risanamento di gruppo potrebbe includere anche uno scenario nel quale le difficoltà economiche o finanziarie si generano nello Stato membro della singola entità, ma poi si diffondono al gruppo, e potrebbero impedire all'impresa madre nell'Unione di sostenere la suddetta singola entità.

6.2 Entità rilevanti a livello locale

39. Per le entità di gruppo rilevanti a livello locale, il piano di risanamento di gruppo dovrebbe essere volto a ripristinare la posizione finanziaria e a salvaguardare la continuità operativa, assicurando in tal modo che le funzioni essenziali siano preservate in caso di difficoltà. A tale scopo, tutte le funzioni essenziali di tali entità dovrebbero essere identificate nel piano di risanamento di gruppo.

a. GOVERNANCE

40. Nel piano di risanamento di gruppo, per le entità rilevanti a livello locale ci si dovrebbe concentrare sulle procedure di ascesa gerarchica delle segnalazioni, differenziando i casi in cui è necessario trasferire il processo decisionale dall'entità all'impresa madre nell'Unione e quelli in cui l'impresa madre è informata delle decisioni, ma non coinvolta nella formulazione delle stesse. I dispositivi di governance e le procedure di ascesa gerarchica delle segnalazioni dovrebbero essere descritti per tutte le entità per le quali sono considerati necessari indicatori di risanamento a livello di entità. Non dovrebbe essere considerato necessario specificare i dispositivi di governance (in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione) per lo sviluppo e la manutenzione del piano in relazione alla singola entità⁹, salvo i casi in cui una diversa valutazione viene effettuata nel contesto della procedura di decisione congiunta di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE.
41. Il piano di risanamento di gruppo dovrebbe includere informazioni sufficienti sulle procedure interne di ascesa gerarchica delle segnalazioni e di formulazione delle decisioni, nonché sulla coerenza tra i dispositivi di governance, così che risulti possibile attivare il piano di risanamento

⁹ Il fatto che i dispositivi di governance per la manutenzione e l'aggiornamento del piano di risanamento potrebbero non essere ritenuti necessari non assolve l'ente dal presentare il piano di risanamento in conformità con le disposizioni degli articoli da 5 a 8 della direttiva BRRD.

sia al livello delle entità del gruppo, sia a quello dell'impresa madre nell'Unione. Laddove, in conformità con il piano, l'attivazione può aver luogo anche al livello delle entità del gruppo, la dirigenza di tali entità dovrebbe essere coinvolta nel processo decisionale, e la prova di tale coinvolgimento dovrebbe essere contenuta nel piano.¹⁰

42. Il piano di risanamento di gruppo dovrebbe inoltre fornire chiarezza sulla capacità del gruppo di attuare efficacemente opzioni di risanamento a livello locale ove necessario, nonché su quelle opzioni che qualora attuate a livello di gruppo hanno un impatto sulle funzioni essenziali a livello locale. Il piano di risanamento dovrebbe fornire informazioni sulle condizioni nelle quali la dirigenza del gruppo può attuare efficacemente le opzioni di risanamento a livello locale e, se rilevante, sulle modalità di coinvolgimento della dirigenza e delle autorità competenti locali. Inoltre, si dovrebbe assicurare che la dirigenza dell'entità sia adeguatamente coinvolta nella redazione del piano del gruppo, quanto meno per le parti riguardanti la specifica entità.

b. INDICATORI

43. Ai fini del piano di risanamento di gruppo, l'inclusione di indicatori per le entità nelle quali sono state identificate funzioni essenziali dovrebbe essere considerata.

44. Laddove l'inclusione di indicatori relativi alle singole entità, come indicato al paragrafo precedente, sia stata ritenuta necessaria, tali indicatori dovrebbero essere adeguatamente calibrati al fine di rispecchiare le specificità delle entità, eventuali rischi specifici residuali a esse relativi ed essere accompagnati da appropriate procedure di ascesa gerarchica delle segnalazioni.

c. OPZIONI

45. Il piano di risanamento di gruppo dovrebbe includere un numero sufficiente di opzioni credibili in grado di ripristinare la sostenibilità economica del gruppo e delle sue entità in seguito a una situazione di stress. Ciò potrebbe includere, se del caso, la cessione ordinata di un'entità identificata come rilevante a livello locale. Laddove un'entità svolga funzioni essenziali, l'impresa madre nell'Unione dovrebbe indicare chiaramente come le funzioni essenziali svolte da tale entità saranno preservate durante il processo di cessione.

46. La selezione delle opzioni di risanamento appropriate fra quelle adottabili a livello di gruppo o di singola entità dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di preservare le funzioni essenziali ricoperte dall'entità, tenendo conto del modo in cui il gruppo è organizzato in termini sia di modello di business sia di governo societario interno e, ove pertinente, di requisiti normativi locali. A tale scopo, il piano di risanamento di gruppo dovrebbe comprendere una valutazione delle opzioni di risanamento principali avendo particolare riguardo alle implicazioni per la continuità delle funzioni essenziali e tenendo conto di tutte le interdipendenze rilevanti in seno al gruppo.

¹⁰ Il coinvolgimento della dirigenza locale può assumere diverse forme, ad esempio l'approvazione a livello locale del piano di risanamento di gruppo, di opinioni non vincolanti ecc.

d. SCENARI

47. Specifici scenari relativi alle entità rilevanti a livello locale non dovrebbero essere considerati necessari, purché l'impatto degli scenari di gruppo sia ritenuto significativo anche per tali entità.
48. Ove pertinente, il piano di risanamento di gruppo potrebbe includere anche uno scenario nel quale le difficoltà economiche o finanziarie si generano nello Stato membro della singola entità, ma poi si diffondono al gruppo, e potrebbero impedire all'impresa madre nell'Unione di sostenere la suddetta singola entità.
49. Dovrebbe essere assicurato che gli scenari di gruppo consentano all'impresa madre nell'Unione, all'entità rilevante a livello locale e alle autorità competenti di valutare, nella misura pertinente, l'impatto delle difficoltà nelle proprie giurisdizioni.

6.3 Entità non rilevanti per il gruppo o per l'economia di uno Stato membro

50. Il trattamento di tali entità nel piano di risanamento di gruppo dovrebbe essere conciso, ad esempio attraverso un grafico o di una tabella, e dovrebbe focalizzarsi sulle informazioni necessarie per identificare tali entità e descrivere brevemente la loro posizione nella strategia complessiva del gruppo. A tal fine, se del caso e in maniera generale, il piano dovrebbe assicurare che i dispositivi di governo societario favoriscano il rapido trasferimento verso l'impresa madre e le autorità competenti interessate delle informazioni su una situazione di difficoltà a livello locale e viceversa. Ogni impatto significativo delle opzioni di risanamento su queste entità dovrebbe in generale essere annotato nel piano di risanamento di gruppo, se del caso, tenendo conto della struttura del gruppo.

7. Controllo del trattamento delle entità del gruppo

51. Nel riesaminare (valutare) il piano di risanamento di gruppo in conformità con la procedura di decisione congiunta di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe assicurare che le entità del gruppo siano identificate e trattate nel piano di risanamento di gruppo in conformità con le presenti raccomandazioni.
52. Laddove l'insieme delle entità identificate nel piano di risanamento di gruppo differisca dalle informazioni possedute dall'autorità di vigilanza su base consolidata alla luce della classificazione effettuata e aggiornata in conformità con l'articolo 2 del regolamento delegato

(UE) 2016/98 della Commissione ¹¹ e con l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99¹², l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe chiedere all'impresa madre nell'Unione di chiarire e, se del caso, di porre rimedio all'incoerenza.

53. Nel valutare il modo in cui le informazioni sulle diverse entità di un gruppo sono di fatto organizzate e presentate nel piano di risanamento di gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta dovrebbero tener conto del particolare modello di business del gruppo e della conseguente strategia di risoluzione (ovvero con punto di entrata singolo o con punto di entrata multiplo). Sebbene il grado di integrazione delle informazioni sulle singole entità con il resto del piano possa essere diverso, gli enti dovrebbero sempre assicurare che le informazioni fornite nel piano siano coerenti fra loro.
54. Laddove il trattamento delle entità nel piano di risanamento di gruppo non sia conforme alle presenti raccomandazioni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti coinvolte nella procedura di decisione congiunta di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE dovrebbero cercare di garantire che questa carenza di informazioni sia debitamente annotata nel documento di decisione congiunta, unitamente ai tempi pattuiti per la rettifica di tale carenza da parte dell'impresa madre nell'Unione.
55. L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe prendere in considerazione le opinioni delle autorità competenti coinvolte nella procedura di decisione congiunta per la valutazione del piano di risanamento di gruppo in modo da accogliere le loro perplessità in merito all'adeguato trattamento di talune entità. In particolare, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe debitamente tener conto del parere dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato un gruppo o un'entità rilevante a livello locale circa il carente trattamento di alcune entità nel piano di risanamento di gruppo.
56. Eventuali conclusioni in merito al carente trattamento incluse nel documento di decisione congiunta dovrebbero essere comunicate dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'impresa madre nell'Unione unitamente a tutte le misure che quest'ultima dovrebbe prendere, entro i tempi stabiliti, per ovviare a tale carenza negli aggiornamenti successivi del piano di risanamento di gruppo. Il riscontro ricevuto dall'impresa madre nell'Unione dovrebbe essere comunicato alle autorità competenti coinvolte nella procedura di decisione congiunta.
57. In casi gravi, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per valutare se il carente trattamento di cui al paragrafo 54 debba essere considerato una carenza sostanziale del piano di risanamento di gruppo, nel qual caso si renderebbe necessario seguire la procedura descritta all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, della direttiva BRRD.
58. Fatto salvo il paragrafo 12, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti coinvolte nella procedura di decisione congiunta di cui all'articolo 8 della direttiva BRRD non

¹¹ GU L 21/2

¹² GU L 21/2

dovrebbero richiedere la presentazione di piani individuali al solo scopo di ovviare al trattamento inadeguato di alcune entità nel piano di risanamento di gruppo, come descritto nei paragrafi precedenti.

59.L'ABE dovrebbe monitorare l'attuazione delle presenti raccomandazioni al fine di valutare il miglioramento nella realizzazione di piani di risanamento coerenti ed efficienti per gli enti europei. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ABE le informazioni rilevanti necessarie per tale azione di monitoraggio.